

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

La sig.ra Belvisio Silvana , c.f. : *BLVSVN73S43F158E*) , nato a Messina il 3/11/1973 ed ivi residente , c.da Fosse Nuovo Parnaso pal I Paradiso, elettivamente domiciliata in Messina, Via Calabria, n. 36, is. 301, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello, c.f. *MRBGPP82E46F158H*; pec: *avvmarabello@pec.giuffre.it*; fax: *090662163*, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere , 76/A-00153 Roma (RM) (C.F.: 80185250588);

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), in persona del Dirigente p.t. (C.F.: 80018500829), via G. Fattori 60, 90146 Palermo;

-L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (U.S.R.), Ufficio VII- Ambito Territoriale di Messina via San Paolo 361, 98122 Messina

E nei confronti

Di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta, rispettivamente in II fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze sc secondaria I e II Grado fascia (TAB 4), rispettivamente (classe di concorso A028, classe di concorso A031, classe di concorso A032, classe di concorso A050), nelle Graduatorie di Istituto ed iscritto in II fascia (classe di concorso A028, classe di concorso A031, classe di concorso A032, classe di concorso A050), nelle graduatorie provinciali , valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e cioè di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella I fascia delle Graduatorie di Istituto e nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022, classi di concorso A028, A031,A032,A050), sarebbero superati in graduatoria e nel punteggio della ricorrente.

OGGETTO : accertamento del diritto a vedere riconosciuta la valenza abilitante del titolo accademico, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e nella I fascia delle graduatorie di istituto.

PREMESSO

La Prof.ssa Belvisio, come si evince dalla documentazione prodotta (All 2), in data 21.07.2020, presentava domanda (sulla piattaforma online MIUR) m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO



UFFICIALE.I.0552134.21.07.2020, per essere inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss . 2021/2021 e 2021/2022 ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10/07/2020 (all 3).

La ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta (ALL. 4 -5), nella domanda proposta , dichiarava di essere in possesso della Laurea Vecchio ordinamento in Scienze Naturali e di aver conseguito i 24 cfu crediti formativi (CFU), relativi alle competenze di base nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art 5 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M 10 AGOSTO 2017, N. 616, presso l'Università Telematica E Campus come da documentazione allegata (All 6).

I sopra richiamati titoli di studio unitamente al conseguimento dei crediti formativi, sulla scorta del D.gs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015), sono equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi all'inserimento nella prima fascia .

Ed invero , la ricorrente, dopo avere conseguito il titolo universitario, ha altresì, conseguito i 24 cfu , oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, come previsto dall'art 5 del D.lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Tuttavia, il conseguimento dei crediti formativi, in aggiunta alla laurea non è stato riconosciuto quale titolo abilitante e pertanto la ricorrente non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla Ordinanza ministeriale n. 60.

Per tale ragione, in modo assolutamente illegittimo, per quanto verrà dedotto appresso, la Pof.ssa Belvisio è stata inserita nelle graduatorie provinciali nelle classi di concorso A032 in II fascia al posto 113 con punti 36,50 nella classe di concorso A028 in II fascia al posto 263 con punti 36,50, nella classe di concorso A050, nella II fascia al posto n. 173 con punti 42,50 nella classe di concorso A031 in II fascia al posto 202 con punti 36,50 (all 7).

Tale inserimento è palesemente illegittimo atteso che l'amministrazione scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore a decorrere dal concorso previsto dall'art 5 del D.gs 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015), ha disposto l'equipollenza del conseguimento dei 24 cfu all'abilitazione.

Per effetto della richiamata normativa, l'inserimento nella fascia relativa ai soggetti abilitati dovrebbe avvenire in base ad un logico ragionamento:

considerato che i 24 cfu, in base alla richiamata normativa (L. 107/2015. D.lgs 59/2017), costituiscono il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento dei soggetti abilitati:

che alcuni docenti, (come la ricorrente) hanno aggiunto al titolo accademico, coerente con le classi di insegnamento, il possesso dei 24 crediti formativi universitari;

-che tali docenti, possiedono pertanto un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea più i 24 cfu , che gli consente di partecipare alle procedure agli stessi riservate;

-che al pari della possibilità (riconosciuta dalla legge), di accedere al concorso per abilitati, a tali docenti deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alle graduatorie .

La ricorrente, dispone pertanto come già esposto in epigrafe, di titolo abilitante all'insegnamento (costituito dal diploma di laurea magistrale e dei 24 Cfu) ed ha dunque diritto ad essere inserita nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art 4, commi 6 bis



e 6 ter L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Per le motivazioni sopra esposte è pertanto costretta ad adire questo On.le Tribunale al fine di ottenere l'inserimento nella dovuta fascia e nel giusto posto in graduatoria sulla base delle seguenti ragioni.

1) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO ADITO

Al fine di sconfiggere prevedibili eccezioni preliminari relative alla giurisdizione dell'odierno Tribunale adito occorre rilevare che la prevalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, in quanto vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25840 del 2016, hanno statuito che "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e solo quale effetto della rimozione di tale atto-di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente l'inserimento in una determinata graduatoria -l'accertamento del diritto del ricorrente l'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificatamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente, all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (in senso conforme Cass n. 25972/16 e Cass 21186/17).

Ed ancora, la giurisdizione viene attribuita al Giudice ordinario quando la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili (Cass, Sez Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr Cass sez un., n. 3032/2011; Cass sez un. 22805/10).

Tale pronuncia si pone, peraltro, in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass, sez. Un, 18479/2010, Cass. Sez un., 17466/2009; Cass sez. un 3399/2008; Cass sez un., 3401/2008), che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la domanda della ricorrente ha per oggetto la valutazione dell'equipollenza del titolo vantato all'abilitazione sicché non possono sussistere contestazioni in ordine alla giurisdizione dell'odierno Tribunale adito.



2) ILLEGITTIMITA' DELLA O.M. n. 60 DEL 10.07.2020 PER VIOLAZIONE DELLA L. 107/2015 E DEL D.LGS 59/2017.

Con l'introduzione della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 , è stato previsto per l'accesso alla I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) il "*possesso dello specifico titolo di abilitazione*", intendendo per esso lo specifico diploma di laurea.

Infatti, l'art 3 comma 6, dispone: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

- a) La prima fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - i. Per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
 1. Possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.lgs 59/17;
 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.lgs 59/2017;
 3. Precedentemente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
 - ii. Per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica su altra classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
 1. Possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) del D.lgs 59/17;
 2. Abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del D.lgs 59/2017;
 3. Precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

L'O.M. n. 60 del 10.07.2020, dunque, in palese violazione delle disposizioni introdotte dalla L. 107/2015 e dal D.lgs 59/2017, non consente l'accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa. Mentre , per l'inserimento nella seconda fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possesso titoli art 5 D.lgs 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).

Sulla scorta delle determinazioni contenute nell'ordinanza ministeriale citata non è stato consentito l'inserimento della Prof.ssa Belvisio nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali.

Di contro, tale inserimento sarebbe dovuto avvenire stante il possesso, in capo alla ricorrente , del Diploma di Laurea in Scienze Naturali, conseguito presso l'Università degli Studi di Messina e dei 24 CFU nei settori formativi avente valore abilitante.

Per i laureati come la docente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma causali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato.



Ed invero , con l'introduzione dell'art 1 , comma 110, della L. 107/2015, è stato previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.lgs 59/2017.

Il citato comma 110 infatti così recita testualmente “ A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e , per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto di lavoro individuale a tempo determinato nelle scuole statali “.

In attuazione della citata legge delega , è stato emanato il D.lgs 13 aprile 2017, n. 59 contenente norme sul “ Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”.

Tale decreto, all'art 5 -come modificato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145- in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede: “ Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso: B) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di : a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia, antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

2 Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso



congiunto di : a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Con l'introduzione del D.lgs 59/2017 è stata dunque introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art 1, comma 181, L. 107/2015.

Con il D.lgs 59/2017, sempre sulla scorta della legge-delega (L.107/2015) che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione, che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei 24 CFU (cfr art 5 e 17 d.lgs 59/2017).

Pertanto non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, intesa come superamento di PAS, TFA E SISSIS.

Il legislatore delegato , nel definire nell'alveo della legge delega (si ribadisce , art 1 comma 110 , L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi), il nuovo significato attribuito al termine abilitazione , ha espressamente previsto che possono partecipare coloro che , congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M 616/2017, ovvero l'espletamento die tre anni di servizio. Pertanto il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SISSIS -è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari , credito formativi in possesso di parte ricorrente. Pertanto secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'assunto per il quale possedere i 24 CFU consente l'accesso alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I. (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) non determina alcun contrasto con la norma primaria, in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, laddove, seppur con richiamo alle tornate concorsuali, conferma una perfetta equivalenza fra abilitazione e 24 CFU.

“Non può pertanto ravvisarsi nell'interpretazione proposta, un salto logico inammissibile: sia la disamina letterale delle disposizioni invocate ...sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse concludono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire- alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica- una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa e non già una via privilegiata all'ottenimento d'incarichi di insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati” (cfr Trib Vibo Valentia sent 12/02/2020).

Pertanto non risulta legittimo riconoscere l'accesso alle procedure concorsuali, riservate ai docenti abilitati, a beneficio di quelli stessi ricorrenti ai quali, inspiegabilmente, è negato il parallelo diritto ad essere inseriti nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.



Ed ancora , il ministero dell'Istruzione mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno-riservati ai docenti abilitati-ha consentito l'accesso, "a pieno titolo", a coloro che sono in possesso della laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU.

L'illegittimo trattamento subito dal docente, considerato abilitato è concretizzato nel diniego all'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia GI .

La giurisprudenza in maniera unanime e consolidata si è espressa con diverse pronunce , stabilendo che : "la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 cfu , vanta, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto, operata dal legislatore delegato (art 5 D.lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art 1 comma 110 l. 107/2015). In effetti , la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia- pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli art 3 e 98 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata"... è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. (cfr Trib di Roma sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019). Lo stesso orientamento è stato sposato da diversi Tribunali in Italia (cfr Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 2726/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Monza n. cron 5242/2019 GDL Serena Sommariva, Ordinanza Tribunale di Siena cron 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, Ordinanza Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 34/2020 GDL Francesca La Russa, Ordinanza Tribunale di Palermo cron 42773/2019, ordinanza Tribunale di Parma cron 3035/2019, ordinanza Tribunale di Roma cron 113238/2019, ordinanza Tribunale di Termini Imerese n cronol 10223/2020, Ordinanza Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, Gdl Dott.ssa Caterina Petrosino, sentenza n. 5705/2018 Tribunale di Roma, sentenza n. 2823/2018 Tribunale di Roma .)

3) MANCATA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36 CE E 2013/55/UE

La disciplina europea , non prevede alcun titolo per insegnare. Le procedure abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE , recepite con D.lgs 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, già recepito mediante l'art 1 , comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare l'assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. Ciò sta a significare che il



legislatore interno attua le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'unione europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo, in ragione della loro chiarezza: le Direttive 2005/36/ce e 2013/55/Ue regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate, in Italia, mediante il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.lvo 28 gennaio 2016 n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con modifica della direttiva 2005/36/Ce; si richiamano le definizioni normative, contenute nelle disposizioni comunitarie, potendosi affermare, che :

- A) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- B) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";
- C) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione europea;
- D) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dalla Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che "la qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 N. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che, detti titoli, consentono l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge come tali titoli siano idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". Del resto l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno stato membro, che si stabilisca in un altro Stato, per esercitarvi un'attività lavorativa, beneficia del trattamento nazionale, vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione di libertà di stabilimento .



Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, sezione Lavoro, affinché , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio,

- 1) Accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (laure congiunto ai 24 crediti universitari), conseguentemente ordinando , al Ministero convenuto, che la stessa possa spendere, detta abilitazione, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate , personale docente, per le classi di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre , in solido, a beneficio dell'antescritto procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che il c.u. dovuto è pari ad € 259,00

Si allegano in copia i seguenti documenti:

1. Copia dei titoli di studio idonei per l'inserimento nelle graduatorie di istituto + certificazione attestante il conseguimento dei 24 CFU;
2. Diffida per l'inserimento nella prima fascia G.P.S.,
3. Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, normativa ministeriale di ultimo aggiornamento delle graduatorie d'istituto, della quale s'invoca la disapplicazione;
4. D.M. 92/2019 che consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 CFU (ALLA PARI DEGLI ABILITATI)
5. Decreto Ministeriale n. 616 del 2017 che descrive la valenza dei 24 CFU;
6. Precedenti della magistratura del lavoro;
7. Sentenza 2823/2019 Tribunale di Roma, sez. Lav., che recepisce l'argomento per il quale la disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo ai fini dell'insegnamento.
8. Pec del 20/03/2021 richiesta riconoscimento titolo abilitante e inserimento in prima fascia Gps

Messina 12 Marzo 2021

Avv Giuseppa Marabello

